ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 31

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e a tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976; convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 che abbiano subito danni o la cui attivita' sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. L'accertamento delle predette condizioni e' effettuato da una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, o da un suo delegato, da un rappresentante della regione e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani. La commissione, nominata dal prefetto, presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, e' istituita presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal primo comma del presente articolo, nonche' dallo art. 30 le imprese devono presentare domanda in carta libera al presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, -nella-legge-23-dicembre-1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974. I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-31/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it